

**IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE  
DELLA FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA**

nella persona dell'avv. Alessandro Benincampi, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA N. 3/2018**

nel procedimento con prot. n. 3 del 2018 instaurato d'ufficio ex art. 55, comma 1, lett. a), Regolamento di Giustizia a seguito della trasmissione del Verbale della Commissione Omologazione Gare del 13 novembre 2018 relativo alle gare interregionali e nazionali GAM/GAF/GR/TE/AER Anno sportivo 2018 a carico della Sig.na Isabella Murgo, del Sig. Samuel Patisso Colonna, della Sig.na Giorgia Giampieri, della ASD Società Ginnastica Milano 2000, della Ginnastica Artistica Chiaravalle, della Sig.ra Claudia Manicone, della Sig.ra Elena Piccinini, della Sig.ra Maria Poddubnaya e del Sig. Alessandro Famiglioni.

**IN FATTO**

Con comunicazione della Segreteria degli Organi di Giustizia FGI del 14 novembre 2018 veniva trasmesso il Verbale della Commissione Omologazione Gare del 13 novembre 2018 relativo alle gare interregionali e nazionali GAM/GAF/GR/TE/AER Anno sportivo 2018. Nel predetto Verbale la Commissione Omologazione Gare riteneva di trasmettere gli atti al Segretario degli Organi di Giustizia *“avendo accertato la partecipazione di Atleti R.O.G. alla prima prova di zona tecnica 1 e 2 del Campionato di Squadra Junior-Senior Gold di Trampolino Elastico, in considerazione della norma di Esclusione presente nelle Norme Tecniche di sezione (vedasi allegato) per lo specifico Campionato”*. Venivano altresì trasmessi gli atti al Procuratore federale per le valutazioni di competenza. A seguito di rituale Atto di fissazione della data in cui si assume la pronuncia e di successivo rinvio ai sensi dell'art. 59, comma 2, Regolamento di Giustizia, facevano pervenire Memorie difensive il Sig. Famiglioni, la Sig.ra Piccinini, la Sig.ra Manicone, la Sig.ra Maria Poddubnaya e la società Ginnastica Milano 2000. Veniva altresì svolta l'istruttoria con confronto con gli Uffici federali competenti.

**IN DIRITTO**

La questione sottoposta alla cognizione dello scrivente si fonda sulla violazione delle Norme Tecniche del Campionato di Squadra Jun/Sen del Trampolino Elastico Gold (in combinato disposto con le disposizioni del Regolamento di Giustizia), come trasmesse allo scrivente dalla medesima Commissione Omologazione Gare, le quali prevedono l'esclusione dalle relative gare de *“i ginnasti del R.O.G.”*. Dall'Elenco nominativo degli atleti di alto livello/ROG per il Quadriennio olimpico 2017-2020, come trasmesso allo

scrivente dalla medesima Commissione Omologazione Gare, risultano inseriti gli atleti Sig.na Isabella Murgo, Sig. Samuel Patisso Colonna e la Sig.na Giorgia Giampieri, i quali, tuttavia, hanno partecipato alle gare (prima prova) di zone tecniche 1 e 2 del Campionato di Squadra Junior-Senior Gold di Trampolino Elastico svoltesi il 20 ottobre 2018 in Torino/Osimo.

Tale dato fattuale risulta non contestato dai soggetti sottoposti al presente procedimento e, come tale, fa emergere l'oggettiva violazione delle disposizioni di cui alle Norme Tecniche TE Gold, in combinato disposto con gli artt. 2, commi 1 e 3, 4 e 6 del Regolamento di Giustizia e Disciplina FGI.

Risultano tuttavia necessarie talune precisazioni al fine di perimetrare la responsabilità dei soggetti sottoposti al procedimento.

Responsabilità diretta deve essere riconosciuta in capo agli atleti Sig.na Isabella Murgo, Sig. Samuel Patisso Colonna e la Sig.na Giorgia Giampieri i quali erano (o avrebbero dovuto essere) a conoscenza del loro inserimento nel ROG e dell'espresso divieto di partecipazione previsto dalle Norme Tecniche, come previsto dall'art. 7 del Regolamento di Giustizia. L'esclusione prevista da tali Norme Tecniche, infatti, deve riferirsi *in primis* agli atleti che, come tale, hanno un dovere diretto e immediato di informarsi sulle situazioni riguardanti il proprio *status*.

Nondimeno, le società affiliate ASD Società Ginnastica Milano 2000 e Ginnastica Artistica Chiaravalle avrebbero dovuto essere a conoscenza dell'inserimento dei loro atleti nel ROG, come previsto dall'art. 7 del Regolamento di Giustizia; a tal proposito, a nulla rileva che *"il sistema operativo informativo FGI ha accettato l'iscrizione dei tre atleti alle suddette gare, senza che alcun messaggio lo impedisse"*. Come noto, il sistema informatico è strumento di ausilio e supporto alle attività federali e non è chiamato a svolgere alcuna funzione di controllo sulla regolarità dello *status* degli atleti al momento dell'iscrizione – e ciò anche in considerazione del fatto che l'inserimento nel ROG potrebbe astrattamente mutare nel periodo intercorrente tra l'iscrizione e lo svolgimento della gara.

Quanto ai Segretari di Gara, nessun pregio può essere dato al rilievo (effettuato nelle memorie difensive) della mancata messa a disposizione dell'elenco ROG. Consapevoli delle loro proprie funzioni, come stabilite dai Regolamenti federali, nonché delle esclusioni espressamente previste dalle Norme Tecniche TE Gold, i Segretari di gara avrebbero dovuto procurarsi l'Elenco ROG in tempo utile per la gara o, qualora impossibilitati a prenderne visione, avrebbero dovuto quantomeno farne menzione nei relativi Verbali.

Nessuna responsabilità, invece, deve essere riconosciuta in capo ai Presidenti di Giuria – atteso lo svolgimento di funzioni differenti rispetto al controllo sulla regolarità dello *status* dei tesserati e affiliati.

Con riguardo al profilo di determinazione della sanzione, dallo svolgimento dei fatti e dalle difese pervenute, deve ritenersi che tutte le predette condotte siano state tenute con un criterio soggettivo della colpa, avendo negligenzemente violato le Norme Tecniche previste per la gara *de qua*; esse, tuttavia, hanno influito sul regolare svolgimento dell'attività federale. E, anche in considerazione della collaborazione offerta in sede procedimentale,

deve dunque ritenersi di applicare la sanzione nella minima misura prevista dal Regolamento di Giustizia.

Vi sono, inoltre, due ulteriori considerazioni da svolgere.

In primo luogo, non appare di agevole comprensione il ruolo del Direttore Tecnico per cui, pur potendosi escludere responsabilità discendenti dalla gara *de qua* per quanto strettamente attiene al perimetro di attribuzioni dello scrivente Ufficio del Giudice Sportivo Nazionale, non può escludersi, almeno in teoria, una possibile responsabilità disciplinare – profilo, peraltro, suggerito dalle memorie difensive trasmesse.

In secondo luogo, non è di agevole comprensione l'estensione dei destinatari delle Memorie di difesa presentate da Ezio Meda, Claudia Manicone, Luigi Meda, Anna Maria Tonti e Maria Poddubnaya, le quali sono indirizzate genericamente “a tutti gli interessati”, al “DTN TE”, al “Responsabile Giuria Nazionale”, ai “Presidenti Giuria e Segretari di Gara”; in tal senso non può escludersi una violazione del dovere di segretezza procedimentale.

Per tali ultimi due profili, si rimettono gli atti alla Procura federale per le valutazioni di competenza.

#### **P.Q.M.**

lo scrivente Giudice Sportivo Nazionale così dispone:

- annulla (e/o rende inefficaci) i risultati sportivi conseguiti dagli atleti Sig.na Isabella Murgo, del Sig. Samuel Patisso Colonna, della Sig.na Giorgia Giampieri alle gare interregionali e nazionali GAM/GAF/GR/TE/AER Anno sportivo 2018 svoltesi a Torino e Osimo il 20 ottobre 2018 e manda agli organi competenti per la riformulazione della classifica e per gli adempimenti conseguenti;
- condanna la Sig.na Isabella Murgo, il Sig. Samuel Patisso Colonna e la Sig.na Giorgia Giampieri, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Giustizia, all'ammenda pari a 100,00 (cento) Euro, per la violazione degli artt. 2, comma 1, e 6, comma 1, del Regolamento di Giustizia, in combinato disposto con le Norme Tecniche TE Gold;
- condanna la ASD Società Ginnastica Milano 2000 e la Ginnastica Artistica Chiaravalle all'ammenda pari a 500 (cinquecento) euro per la violazione degli artt. 2, comma 1, e 6, commi 4 e 5, lett. a), del Regolamento di Giustizia, in solido con i legali rappresentanti ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Regolamento di Giustizia, sempre in combinato disposto con le Norme Tecniche TE Gold;
- condanna la Sig.ra Elena Piccinini e il Sig. Alessandro Famiglioni, quali Segretari di gara, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Giustizia, all'ammenda pari a 100,00 (cento) euro, per la violazione degli artt. 2, comma 1, e 6, comma 1, del Regolamento di Giustizia, in combinato disposto con le Norme Tecniche TE Gold.

Ai sensi dell'art. 18, comma 3, del Regolamento di Giustizia il pagamento dell'ammenda dovrà essere eseguito entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla comunicazione della presente decisione o dalla sua pubblicazione se precedente.

*Il Giudice Sportivo Nazionale*

PALAZZO DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE  
VIALE TIZIANO N° 70 - TEL . 06.87975088  
00196 ROMA

Trasmette in presente provvedimento alla Segreteria degli Organi di Giustizia per gli adempimenti di rito e ne dispone la trasmissione al Procuratore federale per la valutazione dei profili indicati in motivazione.

Roma, 29 novembre 2018.

*avv. Alessandro Benincampi*  
GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE FGI  
